

N. R.G. 103/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai                      Presidente Relatore  
dott. Emilia Grassi                              Giudice  
dott. Massimiliano Magliacani              Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di SIMONA CANDELA (P.I./ C.F. CNDSMN77D58E625H)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 23.8.2024, il debitore SIMONA CANDELA ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC dott. Dario Laucci sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. A seguito dell'integrazione richiesta, in data odierna, la debitrice ha prodotto documentazione contabile della società Kaos di De Luca V. & Candela S. Snc.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente persona fisica.

3. La ricorrente è una persona fisica non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, né a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, in quanto imprenditrice e socia di società di persone – la Kaos di De Luca V. & Candela S. Snc – cancellata dal Registro Imprese in data 1/03/2024 – in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett d) CCII e quindi sottosoglia:

<i>Kaos Snc</i>	2021	2022	2023
Ricavi	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Tot. Attivo	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Indebitamento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Risulta provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d).



4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- la ricorrente (socio illimitatamente responsabile della Kaos di De Luca V. & Candela S. Snc – cancellata dal Registro Imprese in data 1/03/2024) ha una esposizione debitoria complessiva di circa [REDACTED] euro, svolge [REDACTED], ed ha avuto da maggio ad agosto 2024 una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro [REDACTED] circa.

La situazione debitoria riflette quella della società di persone che si trova in stato di insolvenza, essendo stata cancellata e non potendo, pertanto, far fronte alla esposizione debitoria.

La ricorrente è proprietaria della quota indivisa di 1/6 di un immobile sito nel comune di Rosignano M.mo, [REDACTED]. Non possiede beni mobili registrati.

La ricorrente non ha figli, né altri soggetti a carico.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Dario Laucci.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dal ricorrente, gli arredi dell'abitazione, genericamente indicati dal ricorrente, ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 c.p.c.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).



8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **SIMONA CANDELA, c.f. CNDSMN77D58E625H.**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore il dott. Dario Laucci, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e la pubblicazione presso il registro delle imprese;



- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 19 settembre 2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

*Dott. Gianmarco Marinai*

